



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 1° aprile 2021

Sostegni 4 di 6 Previdenza e Welfare

Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità.

Trattamenti di integrazione salariale – Art. 8

Il provvedimento in esame riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare **domanda di concessione del trattamento CIGO** (articoli 19 e 20 DL 18/2020):

per una durata massima di 13 settimane;

nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece i **trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga** (articoli 19, 21, 22 e 22-quater DL 18/2020), il decreto in commento ne concede la fruizione:

per una durata massima di 28 settimane;

nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

I lavoratori interessati devono essere **in forza al 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del decreto) e per questi trattamenti non verrà applicato nessun contributo.

Disposizioni particolari per la CISOA (lavoratori agricoli), il trattamento verrà concesso:

in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda;

per una durata massima di 120 giorni;

nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le domande dovranno essere inoltrate all'INPS **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato **entro la fine del mese successivo** a quello di entrata in vigore del decreto, ossia il 30.4.2021.

Il pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 può essere concesso **tanto** con le modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, quanto con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese con successivo rimborso da parte dell'Istituto previdenziale.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, i datori di lavoro interessati dovranno inviare all'Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

RICORDA: Trascorsi inutilmente tali termini, indicati come decadenziali, **il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

Reddito di cittadinanza – Art. 11

Per l'anno 2021 è stato previsto il rifinanziamento per 1 miliardo di euro, il beneficio potrà essere sospeso in caso di stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine che comportino un aumento del reddito familiare nel limite massimo di 10.000,00 euro annui.

Tale sospensione durerà quanto la durata lavorativa **fino a un massimo di sei mesi.**

Reddito di emergenza – Art. 12

Tre ulteriori mensilità per il **REM** (*Reddito di Emergenza*) riguardanti **marzo aprile e maggio 2021.**

Come noto l'erogazione avviene in due quote, ognuna determinata per ammontare minimo pari a 400,00 euro da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.

Per quanto concerne i **requisiti** il beneficio spetta ai nuclei familiari che cumulativamente conservano:

un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore a una soglia pari all'ammontare determinato con la vecchia norma; per i nuclei familiari in locazione **la soglia di accesso al REM viene incrementata di 1/12** del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;

assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del DL 41/2021;

possesso dei requisiti di cui all'art. 82 del DL 34/2020 a cui si rimanda.

Le tre mensilità possono essere riconosciute, prescindendo dal possesso dei requisiti, nell'importo spettante ai nuclei composti da un unico componente, anche a coloro che **tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021** abbiano terminato la fruizione delle prestazioni di NASpl e DISCOLL, a condizione che siano in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, **non superiore a 30.000,00 euro**.

Restano ferme anche in questo caso le incompatibilità con le indennità di cui all'art. 10, con il reddito di cittadinanza, con un rapporto di lavoro subordinato.

La domanda dovrà essere inoltrata all'INPS **entro il 30 aprile 2021**.

NASpI – Art. 16

Prevista possibilità di accedere alle indennità NASpI, concesse **a decorrere dal 23.3.2021 al 31.12.2021**, a prescindere dal possesso del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.

Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura – Art. 19

Esonero esteso anche la mese di gennaio 2021.

Incremento fondo esonero contributi lavoratori autonomi e professionisti – Art. 3

Incrementato il Fondo da 1.000 e 2.500 milioni di euro delle risorse del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 **un reddito complessivo non superiore**

a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.

L'incremento delle risorse disponibili è stato doveroso considerando il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria con reddito professionale nell'anno 2019 non superiore a 50.000 euro, riscontrabile dalla tabella che segue:

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	11.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM A*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, **siano il 35% della succitata platea,**

si stima che i potenziali beneficiari della misura — iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria — **siano circa 330.000**.

Ipotizzando di fissare la **misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui** per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onere pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onere pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	224.000
Artigiani	I .480.000	166.000
CDCM	438.500	50.000
Professionisti GS	<u>350.000</u>	<u>50.000</u>
Totale	4.267.500	490.000